Comune di Gropello Cairoli



Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone e attività mercatale

Articolo 1- Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2- Disposizioni di carattere generale	5
Articolo 3- Funzionario Responsabile	5
Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 5- Autorizzazioni	5
Articolo 6- Anticipata rimozione	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	6
Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	6
Articolo 9– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	6
Articolo 10- Presupposto del canone	7
Articolo 11- Soggetto passivo	7
Articolo 12- Modalità di applicazione del canone	7
Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio	8
Articolo 14- Criteri per la determinazione del canone	8
Articolo 15- Dichiarazione	9
Articolo 16- Pagamento del canone	9
Articolo 17- Rimborsi e compensazione	10
Articolo 18- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	10
Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere	
Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari	11
Articolo 21- Riduzioni	12
Articolo 22- Esenzioni	12
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	14
Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni	14
Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni	14
Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette	14
Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni	14
Articolo 27- Canone sulle pubbliche affissioni	15
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo	16
Articolo 29- Riduzione del canone	
Articolo 30- Esenzione dal canone	16
Articolo 31- Pagamento del canone	17
Articolo 32- Norme di rinvio	
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	18
Articolo 33- Disposizioni generali	18
Articolo 34- Funzionario Responsabile	18
Articolo 35- Tipologie di occupazioni	18
Articolo 36- Occupazioni abusive	18
Articolo 37- Domanda di occupazione	19
Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o	
autorizzazione	
Articolo 39- Obblighi del concessionario	
Articolo 40- Durata dell'occupazione	
Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione	20

Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	21
Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	21
Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione	21
Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone	21
Articolo 46- Classificazione delle strade	22
Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazi	oni
	22
Articolo 48- Modalità di applicazione del canone	
Articolo 49- Passi carrabili	24
Articolo 50- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	24
Articolo 51- Soggetto passivo	
Articolo 52- Agevolazioni	
Articolo 53- Esenzioni	
Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni permanenti	
Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni temporanee	
Articolo 56- Accertamento e riscossione coattiva	
Articolo 57- Rimborsi	27
Articolo 58- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	27
Articolo 59- Attività di recupero	28
CAPO V – CANONE E ATTIVITÀ MERCATALE	29
Articolo 60- Disposizioni generali	29
Articolo 61- Funzionario Responsabile	30
Articolo 62 - Norme igienico sanitarie	
Articolo 63 - Spostamento e ristrutturazione del mercato - Istituzione di nuovi posteg Caratteristiche e dimensioni dei posteggi	
Articolo 64 - Titoli abilitativi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e carta	24
d'esercizio	
Articolo 65 - Domanda di occupazione	
Articolo 66 - Subingresso e nuova intestazione dell'autorizzazione	ss
Graduatoria di spunta	33
Articolo 68 - Pianta organica degli operatori	
Articolo 69 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	
Articolo 70 - Commercio al dettaglio in forma itinerante	
Articolo 71 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	
Articolo 72- Criteri per la determinazione del canone	
Articolo 73 - Classificazione delle strade	
Articolo 74 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupaz	ioni
	36
Articolo 75 - Occupazioni abusive	
Articolo 76 - Soggetto passivo	
Articolo 77 - Versamento del canone	
Articolo 78 - Accertamento e riscossione coattiva	
Articolo 79 - Rimborsi	
Articolo 80- Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni Articolo 81- Attività di recupero	
AI LICUIU 01. ALLIVILA UI I ECUPEIU	ວຽ

Articolo 1 - Disposizioni comuni

- 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
- 3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche¹ e l'imposta comunale sulla pubblicitಠnon trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
- 4. Si applica il Piano Generale degli impianti pubblicitari allegato al presente Regolamento come **Allegato 4**.
- 5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno:
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 6, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;

4

¹ O in alternativa il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

² O in alternativa il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi³.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

- 1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
- 2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5- Autorizzazioni

- 1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
- 2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari allegato al presente Regolamento come Allegato...

_

³ O ad altro ufficio, in funzione dell'organizzazione dell'ente.

Articolo 6- Anticipata rimozione

- 1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- 2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

- 1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale⁴, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo⁵.
- 2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale⁶.
- 3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

- 1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
- 2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
- 3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 6, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.

⁴O altro ufficio comunale.

⁵ Anche in questo caso, il Comune può riprendere le limitazioni già disciplinate nei regolamenti vigenti nel 2020

⁶ Si tratta di prescrizione normalmente presente nei regolamenti di Polizia Locale.

- 2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
- 3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10- Presupposto del canone

- 1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
- 2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- 3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11- Soggetto passivo

- 1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
- 2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

- 1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

- 3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto⁷.
- 4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
- 6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
- 8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio

- 1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- 2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, vetri, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano esposti presso la sede o nelle immediate pertinenze di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio; l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14- Criteri per la determinazione del canone

- 1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe⁸.
- 2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa o illuminata;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
- 3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la

⁷ Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

⁸ Per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2019.

- deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'**allegato 2** del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
- 4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa o illuminata il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui **all'allegato 2)** in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,01 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,01 mg.
- 5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed è maggiorato del 100%

Articolo 15- Dichiarazione

- 1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- 2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
- 3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio protocollo, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
- 4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 6. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite: a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
- 7. In caso di affidamento del servizio la dichiarazione va presentata direttamente al gestore.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità individuate dalla Legge.

- 2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione anticipata prima dell'esposizione pubblicitaria.
- 3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
- 5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00°, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
- 6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
- 7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

- 1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 18- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

- 1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30%¹⁰ del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
- 2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
- 3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del al 50 per cento¹¹;

.

⁹O altro importo individuato dall'ente.

¹⁰ L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2019, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie. La misura del 30% sembra ragionevole anche al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive.

- 4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
- 5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.¹²

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

- 1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone dovuto è stabilito nell'**allegato 2** del presente Regolamento. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale, vengono assoggettate al canone in base ai criteri previsti dal presente regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
- 2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
- 3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
- 4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari

- 1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.
- 2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.
- 3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella

 $^{^{11}}$ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2019.

¹² Se approvato dall'ente.

- distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa prevista nell'allegato 2 del Presente Regolamento.
- 4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa prevista nell'allegato 2 del Presente Regolamento
- 5. Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi è previsto il canone nella misura prevista nell'allegato 2 del Presente Regolamento
- 6. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze è previsto il canone nella misura prevista nell'allegato 2 del Presente Regolamento
- 7. Per la pubblicità' effettuata attraverso proiezioni è previsto il canone nella misura prevista nell'allegato 2 del Presente Regolamento

Articolo 21 - Riduzioni

- 1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
 - 2. Le pubblicità di cui ai commi precedenti, dalla lettera a) alla lettera c), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 20% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari:
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

- 1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
- 2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari allegato al presente Regolamento come **Allegato 4**.
- 3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 30% della superficie disponibile.
- 4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 70% della superficie disponibile.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

- 1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Gropello Cairoli costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
- 2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
- 3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

- 1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
- 2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni

- 1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
- 2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a

sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
- 7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
- 8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.
- 10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27- Canone sulle pubbliche affissioni

- 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero le misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.(ALLEGATO 2) applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
- 2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, è quella prevista dell'**allegato 2** del presente regolamento.
- 3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
- 4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) + 50% per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) + 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) +100% per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) +100% per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite nell'**allegato 2** del presente Regolamento.

Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo

- 1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
- 3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
- 4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 29- Riduzione del canone

- 1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
- 2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 20% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 30- Esenzione dal canone

- 1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Gropello Cairoli e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità previste dalla Legge.

Articolo 32- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 - Disposizioni generali

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
- 2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le are di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio¹³.

Articolo 34- Funzionario Responsabile

- 3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi¹⁴.
- 4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

- 1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno¹⁵.
- 2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36- Occupazioni abusive

- 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

¹³ Il comma 819, lett. a), della legge n. 160 del 2019, non ripropone quanto previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, tuttavia si ritiene che l'occupazione di dette aree comporta comunque una sottrazione della superficie occupata all'uso pubblico cui la stessa è destinata, giustificando così l'applicazione del canone (cfr. Cass. ss.uu. n. 158/1999).

¹⁴ O ad altro ufficio, in funzione dell'organizzazione dell'ente, come ufficio Patrimonio, ufficio Commercio o Polizia Locale.

¹⁵ Sulla distinzione tra occupazione permanente e temporanea, si veda, da ultimo, Cass. n. 13332/2020.

- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale¹⁶ o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37- Domanda di occupazione¹⁷

- 1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
- 2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
- 3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
- 4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
- 5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

¹⁶ O altro ufficio comunale.

¹⁷ Il presente articolo può essere riformulato considerando quanto già previsto nel regolamento Tosap o Cosap, visto che nulla si innova in tema di rilascio dei provvedimenti autorizzatori.

- 6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
- 7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza del Servizio Tecnico il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione relativi al perimetro del SUAP (mercati ambulanti, dehor, tende, edicole ecc). Sono di competenza dell'Ufficio di Polizia Locale e viabilità il rilascio degli atti di concessione e autorizzazione residui per le occupazioni di suolo relative per lo più ai tagli stradali per lavori sui servizi pubblici di acqua, luce gas, taglio piante ecc.

Articolo 39- Obblighi del concessionario

- 1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
- 2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 40- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali¹⁸, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.

¹⁸ Ad esempio, il regolamento che disciplina il commercio.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

- 1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
- 2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

- 1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
- 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione

- 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
- 2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
- 3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero le misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe (ALLEGATO 2).

- 2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari¹⁹;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- 3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'allegato 2 del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46- Classificazione delle strade

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie. Per la classificazione si veda l'allegato 1 al presente regolamento.
- 2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- 3. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata. Per le strade di 2° categoria la tariffa è determinata come specificato nell' allegato 2.
- 4. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'**allegato 1** del presente Regolamento.

Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

- 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- 2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.

Articolo 48- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

¹⁹ La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale. Sul punto si veda Cass. n. 23257/2020.

- 2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
- 3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
- 4. Per le occupazioni eccedenti i 1.000 mq di superficie complessiva è prevista la riduzione del 10% della superficie eccedente i 1.000mq.
- 5. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E'ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 6. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
- 7. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
- 8. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
- 9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
- 10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente²⁰. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

_

²⁰ Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

Articolo 49- Passi carrabili²¹

- 1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- 2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Articolo 50- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione²²

- 1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
- 2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità cositing e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
- 3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni:
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- 4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nell'allegato 2 del presente Regolamento.
- 5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
- 6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto²³.

²¹ Il Comune può confermare l'esenzione già disposta per i passi carrabili.

²² La normativa non si occupa in modo espresso degli impianti di telefonia, ma molti Comuni hanno comunque ritenuto di regolamentare il caso. Quello proposto è l'articolo presente nel regolamento di un Comune capoluogo. Il tema va comunque approfondito tenendo conto dell'evoluzione della normativa di settore (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3467 del 3 giugno 2020).

In generale, si osserva che la giurisprudenza ha legittimato l'incremento significativo delle tariffe per questa particolare tipologia di occupazione (cfr. Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010)

²³ Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52- Agevolazioni24

Le tariffe del canone sono ridotte:

- 1. per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 70 per cento;
- 2. per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sottostanti il suolo, le tariffe standard sono ridotte ad un quarto (1/4);
- 3. per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, comprese l'esecuzione di lavori strumentali (scavo o ripristino assetto stradale per la posa o la manutenzione di condutture, cavi, impianti e altri manufatti destinati all'erogazione di pubblici servizi, come pure i medesimi lavori edilizi riguardanti gli ambiti di rigenerazione urbana di cui alla L.R. 18/2019 la tariffa ordinaria è ridotta del 60 per cento;
- 4. per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento;
- 5. per le occupazioni poste in essere da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe ordinarie sono ridotte del 60 %
- 6. per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione delle occupazioni di cui al punto 4) le tariffe possono essere aumentate del 50% (tale aumento non si applica nel caso di manifestazioni che hanno il patrocinio del Comune o creino vantaggio sociale o siano comunque a beneficio della collettività)

Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 53- Esenzioni²⁵

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

²⁴ Le riduzioni sono disciplinate dall'art. 1, comma 832, legge n. 160 del 2019. Il Comune, può, tuttavia confermare le riduzioni già riconosciute con il regolamento Tosap/Cosap vigente nel 2019. Le percentuali di riduzione proposte nell'articolo sono meramente esemplificative.

²⁵ L'articolo propone le esenzioni previste dal comma 833 della legge n. 160 del 2020, e le principali esenzioni regolamentate facoltativamente dai Comuni.

- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) vasche biologiche;
- i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- j) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- k) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- l) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- m) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- n) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.
- o) Occupazione permanenti o temporanee con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico
- p) Occupazioni occasionali determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- q) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, perché collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
- r) Occupazioni occasionali per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore;
- s) occupazioni occasionali con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno, ecc... per operazioni di pronto intervento, per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione, riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 1 ora .
- t) Occupazione temporanee di spazi ed aree pubbliche utilizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per l'esercizio di attività istituzionali o di promozione della propria immagine e dei propri servizi, previa istanza di autorizzazione/concessione con allegato certificato di iscrizione all'albo;
- u) Occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive senza scopo di lucro.

Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

- 2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
- 3. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità indicate dal Comune o dal gestore del servizio.
- 4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
- 5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

- 1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
- 2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad \in 1.500,00²⁶.
- 3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56- Accertamento e riscossione coattiva

- 1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo é effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.²⁷
- 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57- Rimborsi

- 1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
- 2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
- 3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 58- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

²⁶ O altro importo individuato dall'ente.

²⁷ Se approvato dall'ente.

- 2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
- 3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento²⁸.
- 4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
- 5. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.²⁹

Articolo 59- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 3,00.

²⁸ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

²⁹ Se approvato dall'ente.

CAPO V - CANONE E ATTIVITÀ MERCATALE

Articolo 60- Disposizioni generali

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
- 2. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di giovedì nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria allegata, composta da n. 21 posteggi.
- 3. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 5.30
- 4. Dalle ore 7.30 non possono circolare mezzi all'interno dell'area mercatale. Fanno eccezione i mezzi di soccorso e gli spuntisti; questi ultimi, però, possono accedere solo entro le ore 7.30.
- 5. Alle ore 13.00 tutta l'area mercatale, per consentirne la pulizia, deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.
- 6. Il mercato è organizzato in posteggi modulari delimitati da segni/chiodi. Il camion e le bancarelle espositive della merce debbono essere posizionati all'interno del perimetro delineato dai segni/chiodi.
- 7. I camion che, a causa delle dimensioni, non possono essere posizionati all'interno del posteggio, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area mercatale e in luoghi in cui la sosta sia consentita.
- 8. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura compresa tra m. 1.50 e m. 3,00 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose e attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,00, misurata nella parte più bassa.
- 9. È fatto d'obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
- 10. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni a partire dalle ore 7.30 e fino alle ore 7.45 sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese
- 11. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

 dalle ore 7.00 alle ore 18.00

Mercato di Via Vittorio Veneto.

- mercato del giovedì dalle ore 7.30 alle ore 13.00

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l'eccezione per i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. I mercati coincidenti con tali festività potranno essere anticipati.

É istituito nella giornata di sabato mattina - in piazza Zanotti - un posteggio isolato alimentari delle dimensioni di mt. 5 x 2.

Sono istituiti due posteggi isolati alimentari in zona casello autostradale, individuata al Foglio 20 mappale 310 del catasto Terreni Sezione di Gropello Cairoli, di dimensione 9 x 5 metri cadauno.

Articolo 61- Funzionario Responsabile

Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi³⁰.

In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 622 - Norme igienico sanitarie

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, assolte tramite la presentazione della notifica sanitaria (SCIA) e sottoposte alla vigilanza della competente autorità sanitaria.

Articolo 633 - Spostamento e ristrutturazione del mercato - Istituzione di nuovi posteggi - Caratteristiche e dimensioni dei posteggi

- 1. La soppressione dei mercati, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dalla Giunta Comunale, sentito il parere delle organizzazioni di categoria competenti.
- 2. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposta per:
- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari
- 3. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la nuova assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 64 e 65 del presente Regolamento.
- 4. Nel caso in cui la Giunta Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e conseguentemente vengano istituiti nuovi posteggi, gli stessi vengono assegnati secondo le modalità previste dagli artt. 64 e 65 del presente Regolamento.
- 5. Alla delibera di Giunta Comunale di cui al comma 1 del presente articolo è allegata anche la planimetria del mercato e dei posteggi isolati, in cui è determinata:
- a) l'ampiezza complessiva e la delimitazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) la posizione e numerazione dei posteggi;
- c) la superficie di ogni posteggio;
- d) il settore e la tipologia merceologica di ogni posteggio.

³⁰ O ad altro ufficio, in funzione dell'organizzazione dell'ente, come ufficio Patrimonio, ufficio Commercio o Polizia Locale.

Articolo 644 - Titoli abilitativi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e carta d'esercizio

- 1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative e può essere svolto nei settori alimentari e non alimentare;
- a) su posteggi dati in concessione per un periodo stabilito dal comune in dodici anni (ai sensi dell'art. 1 della conferenza unificata Stato Regioni "Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi del mercato interno") ex tipo A;
- b) su qualsiasi altra area purché in forma itinerante ex tipo B;
- 2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale. Il titolo autorizzatorio de quo abilita altresì il titolare dell'autorizzazione allo svolgimento del commercio itinerante nell'ambito della regione Lombardia.
- 3. In caso di vendita di merci antiche o usate gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico e, se prevista, devono avere documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute.
- 4. Per quanto riguarda il settore merceologico alimentare, condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 (direttiva Bolkestein), come recepito dalla L.R. 3/2011 e la registrazione dell'apposita notifica sanitaria (SCIA o SCIA unica).
- 5. Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 (direttiva Bolkestein), come recepito dalla L.R. 3/2011 e la registrazione dell'apposita notifica sanitaria (SCIA o SCIA unica).
- 6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti professionali è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.
- 7. Il subingresso nell'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita comunicazione.
- 8. Ai sensi dell'art. 21, comma 10 della L.R. 6/2010 tutti gli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche devono dotarsi della CARTA D'ESERCIZIO (cartacea o informatica) che ha una finalità identificativa e non sostituisce i titoli autorizzatori; l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali da parte degli operatori commerciali avviene tramite il rilascio di apposita ATTESTAZIONE annuale entro il 31/12 di ogni anno.

Articolo 655- Domanda di occupazione

- 1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche nel mercato comunale mediante posteggio dato in concessione per nove anni è rilasciata dal comune tramite il Funzionario Responsabile. Con riferimento ai criteri di rinnovo e proroga dei posteggi dati in concessione ai rinvia a quanto previsto dall'art. 8 delle "Disposizioni transitorie" della conferenza Stato Regioni (Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi del mercato interno).
- 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
- 3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la corrispondente area di posteggio l'interessato deve presentare, tramite i canali preposti dal SUAP, istanza in bollo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.
- 4. Nella domanda l'interessato dichiara e indica:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.lgs. 26.03.2010, n. 59;
 - c) di non possedere più di un'autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
 - d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
 - e) il settore merceologico;
- 5. Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
 - b) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
 - c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
 - d) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 23, comma 5 della L.R. 6/2010;
 - e) tipologia merceologica dei posteggi
- 6. A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.
- 7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Contro le citate graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sulla predetta istanza il Responsabile dell'ufficio commercio si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
- 8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma precedente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

Articolo 666 - Subingresso e nuova intestazione dell'autorizzazione

- 1. Per subingresso si intende il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra i vivi o a causa di morte.
- 2. La nuova intestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio due aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività.
- 3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
- 4. Il subentrante in possesso dei requisiti richiesti deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
- 5. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

Articolo 67 - Rilevazione delle assenze e posteggi temporaneamente non occupati - Graduatoria di spunta

- 1. La rilevazione delle assenze dei concessionari, delle presenze degli spuntisti e l'assegnazione temporanea dei posteggi sono effettuate dal personale dell'Ufficio di Polizia Locale.
- 2. I concessionari di posteggio non presenti all'ora di spunta non potranno accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti. Non verranno computate le assenze per giustificato motivo, se comprovate da idonea documentazione entro i 30 giorni successivi.
- 3. In caso di intemperie l'assenza non è conteggiata quando la stessa coinvolge oltre la metà dei concessionari di posteggio.
- 4. Parimenti non è computata la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.
- 5. I posteggi non occupati dagli assenti saranno assegnati a altro soggetto legittimato a esercitare il commercio su aree pubbliche in base alle priorità previste dall'art. 65, comma 5 del presente Regolamento. É fatto divieto agli operatori che partecipano alla spunta di occupare alcun posteggio prima che venga loro assegnato dagli organi di vigilanza.
- 6. Gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati devono presentarsi entro l'orario di spunta determinato ai sensi dell'art. 60 del presente Regolamento.
- 7. I posteggi alimentari non occupati dai rispettivi concessionari verranno assegnati, previa valutazione dell'istanza da parte degli organi di vigilanza preposti, in assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore, anche a operatori in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare.

Parimenti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e ai sensi dell'art. 62 del presente Regolamento, previa valutazione dell'istanza da parte degli organi di vigilanza preposti, potrà essere assegnato a operatore autorizzato per il settore alimentare un posteggio ricompreso nel settore non alimentare qualora si verifichi

l'assenza di un concessionario non alimentare adiacente agli alimentaristi presenti nella pianta organica del mercato.

Nel caso in cui l'assegnatario si rifiuti di occupare il posteggio, salvo cause di forza maggiore, la sua presenza non verrà conteggiata.

Articolo 678 - Pianta organica degli operatori

- 1. Presso l'ufficio commercio del comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (pianta organica) con l'indicazione della superficie assegnata e la tipologia merceologica.
- 2. Ogni qualvolta, si rendono disponibili posteggi all'interno del mercato, l'ufficio commercio del comune ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della pianta organica.
- 3. Annualmente, a chiusura dell'anno solare, l'Ufficio commercio aggiorna la situazione delle presenze temporanee nel mercato (Graduatoria di spunta) mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso. Per gli operatori che sono iscritti nelle graduatorie da un periodo inferiore al triennio, l'Ufficio commercio procede alla cancellazione dei nominativi che, nell'arco di tempo intercorrente tra la prima presenza di spunta e la data di aggiornamento delle graduatorie (31 dicembre di ogni anno), non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato nello stesso periodo di tempo.
- 4. Ai fini della tutela della concorrenza un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di una concessione assegnata direttamente dal comune a seguito di bando pubblico. In caso di subentro, è fatta salva la possibilità di essere titolare di un numero di concessioni nei limiti stabiliti dall'art. 7 della "Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi del mercato interno") adottata dalla Conferenza unificata Stato Regioni del 05/07/2012.

Articolo 689 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1. I posteggi riservati ai produttori agricoli in numero di due, sono utilizzabili esclusivamente per la vendita dei prodotti derivanti dall'utilizzo del proprio fondo.
- 2. La concessione dei posteggi ai produttori agricoli ha validità di dodici anni; durante tale arco di tempo, dovrà essere mantenuta in capo al soggetto la qualità di "produttore". Per documentare la permanenza del predetto requisito, il titolare della concessione attesta, annualmente e in carta libera, le informazioni relative al fondo e all'attività di allevamento o coltivazione da cui provengono i prodotti posti in vendita.
- 3. Per il rilascio della concessione si applicano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 5 del presente Regolamento.

- 4. Il numero delle presenze e delle assenze effettuate da ciascun produttore è rilevato sul mercato dall'Ufficio di Polizia Locale e comunicato all'Ufficio commercio.
- 5. I posteggi dei produttori agricoli non occupati dai rispettivi concessionari verranno assegnati, previa la valutazione da parte del competente Ufficio di Polizia Locale in merito al settore merceologico e alle dimensioni consentite per la giornata, agli operatori in possesso delle regolari autorizzazioni commerciali, dando priorità a chi vanta un maggior numero di presenze al mercato negli ultimi tre anni. In assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore, il posteggio potrà essere assegnato anche a operatori in possesso di autorizzazione sia per il settore alimentare sia per il non alimentare.

Articolo 70 - Commercio al dettaglio in forma itinerante

- 1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è prevista dall'art. 24 della L.R. 6/2010.
- 2. Il comune, se riceve una domanda che non è di sua competenza, la rinvia entro 15 giorni al mittente tramite raccomandata.
- 3. Nella domanda l'interessato dichiara:
- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 (direttiva Bolkestein), come recepito dalla L.R. 3/2011;
- c) il settore o i settori merceologici;
- d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
- 4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.
- 5. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica e società di persone, non può essere rilasciata più di un'autorizzazione.
- 6. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 65 del presente Regolamento, può esercitare l'attività in forma itinerante solamente nei giorni in cui non è concessionario di posteggio.
- 7. Nella giornata in cui si svolge il mercato, l'operatore itinerante deve esercitare la propria attività al di fuori dell'area di mercato e a una distanza minima di 500 metri dalla stessa.
- 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del D.lgs. 228/2001 e ss.mm.ii.

Articolo 71 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

- 1. Per l'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante su tutto il territorio comunale è consentita la sosta, nel rispetto delle vigenti norme in materia di circolazione stradale, unicamente con il veicolo utilizzato per la predetta attività e per non più di un'ora nello stesso luogo. La distanza tra un luogo di sosta e un altro non deve essere inferiore a metri 100.
- 2. É vietata l'occupazione del suolo pubblico con attrezzature, banchi, cassette o altro e posizionando la merce sul terreno.

- 3. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività sia vietata sul territorio comunale nelle seguenti aree:
- Nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- Nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
- In prossimità o in corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
- Lungo le strade e sulle aree sterrate per quando riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e la vendita di generi alimentari sfusi;
- 4. Le ordinanze di limitazione e divieti per comprovati motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse sono emanate dal Sindaco.

Articolo 72- Criteri per la determinazione del canone

- 1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare non alimentare) di cui all'allegato 3 del presente Regolamento.
- 2. Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato, il canone dovuto dagli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto nella misura indicata nell'**allegato 3** del presente Regolamento.
- 3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è indicato nell'allegato 3 del presente Regolamento.
- 4. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, il canone è indicato nell'**allegato 3** del presente Regolamento.

Articolo 73 - Classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie come indicato al precedente articolo 46 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 74 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

- 1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.
- 2. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 75 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 36 del presente Regolamento.

Articolo 76 - Soggetto passivo

- 1 . Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 77 - Versamento del canone

- 1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in due rate semestrali aventi scadenze 28 febbraio e 30 settembre dell'anno di riferimento qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ogni anno.
- 4. Gli importi dovuti sono riscossi con le modalità previste dalla Legge.
- 5. Per le occupazioni di cui al comma 3 del precedente articolo 63, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Articolo 78 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.³¹

Articolo 699 - Rimborsi

- 1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
- 2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
- 3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 80- Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

- 1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30%³² del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
- 2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.

_

³¹ Se approvato dall'ente.

³² L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie.

- 3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento³³.
- 4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
- 5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.³⁴

Articolo 81- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 3,00

Allegato 1

- elenco strade in categoria speciale esposizione pubblicitaria –
- elenco strade nelle varie categorie occupazione suolo -

Allegato 2

- tariffe e coefficienti moltiplicatori
 - CAPO II ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
 - o CAPO III CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
 - o CAPO IV OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato 3

• tariffe e coefficienti moltiplicatori CAPO V - CANONE MERCATALE

Allegato 4

• piano generale degli impianti

³³ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

³⁴ Se approvato dall'ente.